



ORIGINALE

COMUNE DI MESOLA

PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 33
del 03/07/2013

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013.

L'anno 2013 il giorno 03 del mese di luglio alle ore 21:00 , nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ ASSENTE	SCRUTATORE
1	MARCHESINI LORENZO	SINDACO-PRESIDENTE	P	
2	RAGAZZI CARLO	CONSIGLIERE	P	
3	ZUCCONELLI DARIO	CONSIGLIERE	P	
4	UCCELLATORI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	P	
5	PADOVANI GIANNI MICHELE	CONSIGLIERE	P	
6	ROMA MONIA	CONSIGLIERE	P	
7	FABBRI LARA	CONSIGLIERE	P	X
8	CARACCIO MARIO	CONSIGLIERE	P	
9	BRUNELLI BRUNELLA	CONSIGLIERE	P	
10	ZANELLATI NICOLA	CONSIGLIERE	A-G	
11	FOLI VALENTINA	CONSIGLIERE	A-G	
12	MANGOLINI ANNIBALE	CONSIGLIERE	P	X
13	BERNARDI LUCA	CONSIGLIERE	P	
14	SALVAGNI BENEDETTA	CONSIGLIERE	A-G	X
15	MANFRIN RENZO	CONSIGLIERE	P	
16	AGNELLI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	A-G	
17	MAINARDI LUCA	CONSIGLIERE	A-G	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Maria Immacolata Orlando , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Marchesini Lorenzo
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella

ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.6.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n.228, pubblicata nella G.U. n.302 del 29 Dicembre 2012, che riporta quanto segue: " Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione di bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267";

DATO atto che, per l'anno 2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 in seguito alla modifica dell'art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 2013 operata dall'articolo 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la Legge di conversione n. 64/2013.

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l'anno 2013, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive conguagliando i minori/maggiori versamenti effettuati in acconto;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Mesola, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a partire dall'anno 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio viene soppresso (comma 380 lett. E dell'art. 1 della L.228/2012) e al suo posto viene istituito il Fondo di Solidarietà comunale (comm a380 lett. B dell'art. 1 della L. 228/2012);
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,96 % (aumento

dello 0,2%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,5 % (aumento dello 0,1%);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,2%;
- aliquota agevolata, a partire dall'1.01.2013, per i nuovi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre annualità solari, uguale allo 0,76%;
- aliquota agevolata, a partire dal 1.01.2013, per i nuovi fabbricati costruiti ed utilizzati da esercenti attività produttive non agricole, per un periodo non superiore a tre annualità solari, uguale allo 0,76%;
- aliquota agevolata, a partire dal 1.01.2013, per gli alberghi e le pensioni ricadenti nella categoria D2, uguale allo 0,76%;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2013, a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL SINDACO mette ai voti la proposta principale;
Con voti favorevoli n. 10, n.1 contrario (Manfrin) e n.1 astenuto (Bernardi);

D E L I B E R A

- 1) Le premesse sono qui tutte richiamate ed approvate;

- 2) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,96 % (aumento dello 0,2%);
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,5 % (aumento dello 0,1%);
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, uguale allo 0,2%;
 - aliquota agevolata, a partire dall'1.01.2013, per i nuovi fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre annualità solari, uguale allo 0,76%;
 - aliquota agevolata, a partire dal 1.01.2013, per i nuovi fabbricati costruiti ed utilizzati da esercenti attività produttive non agricole, per un periodo non superiore a tre annualità solari, uguale allo 0,76%;
 - aliquota agevolata, a partire dal 1.01.2013, per gli alberghi e le pensioni ricadenti nella categoria D2, uguale allo 0,76%;
- 2) di stabilire, per l'anno 2013, la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di stabilire, per l'anno 2013, che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a 400 euro;
- 4) di stabilire che le detrazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 si applicano anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- 5) di stabilire che le detrazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 si applicano anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- 6) Di dare atto che a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2013 entro il termine del 30/09/2013, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 7) Di incaricare il Funzionario responsabile dell'IMU a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
Successivamente, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, n.1 contrario (Manfrin) e n.1 astenuto (Bernardi);

DELIBERA

- 8) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

COMUNE DI MESOLA
(Provincia di Ferrara)

Servizio Economico Finanziario

Allegato alla proposta di deliberazione avente per **OGGETTO:**
“APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013”

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del servizio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
Mesola, 29.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto Responsabile dei servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, **non esprime alcun parere** in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 29.06.2013

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Marchesini Lorenzo



Il Segretario Comunale
Maria Immacolata Orlando

M-I-O Orlando

PUBBLICAZIONE

N. 323 REG. PUBBL

Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 10 LUG. 2013 all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola, 10 LUG. 2013



Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per:

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Mesola, _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano